



# COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

## **Patto d'integrità in materia di contratti pubblici**

(Approvato con delibera di giunta n. 110 del 17/09/2025)

### **Art. 1. Finalità**

1. Il presente patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il comune di Albano S.A. e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. Il patto d'integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto sopra la soglia dell'affidamento diretto di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi previsti dal patto d'integrità, in quanto parte integrante del contratto, si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

### **Art. 2. Sottoscrizione e accettazione**

1. Gli operatori economici, tramite il titolare o rappresentante legale, devono dichiarare di accettare i contenuti del patto d'integrità del Comune di Albano Sant'Alessandro. La dichiarazione deve essere consegnata congiuntamente ai restanti documenti previsti in sede di gara. La mancata consegna comporta l'esclusione dalla gara, a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.
2. La carenza della dichiarazione di accettazione del patto d'integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n.36/2023, con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.
3. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo di accettazione e di sottoscrizione della dichiarazione riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

### **Art. 3. Obblighi dell'operatore economico**

1. L'operatore economico, per partecipare alla procedura di gara/affidamento:
  - a) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune di Albano Sant'Alessandro e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere a alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere a alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;



## COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

- b) si obbliga a non ricorrere a alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- c) assicura che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, assicura di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- d) si impegna a segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione del comune di Albano Sant'Alessandro, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti del comune di Albano Sant'Alessandro stesso. Al segnalante per quanto compatibili, si applicano le tutele previste per il dipendente pubblico che segnala illeciti;
- e) si obbliga a informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto d'integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- f) assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
- g) si obbliga a acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte del comune di Albano Sant'Alessandro, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie di attività particolarmente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose ai sensi del comma 52 della legge n. 190/2012:
  - I. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  - II. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  - III. noli a freddo di macchinari;
  - IV. fornitura di ferro lavorato;
  - V. noli a caldo;
  - VI. autotrasporti per conto di terzi;
  - VII. guardiania dei cantieri;
  - VIII. servizi funerari e cimiteriali;
  - IX. ristorazione, gestione delle mense e catering;
  - X. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e



## COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

- h) si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, e è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
- i) dichiara di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall'art. 21 del d.lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 (c.d. divieto di pantouflage).

### **Art. 4. Obblighi del comune di Albano Sant'Alessandro**

1. Il comune di Albano Sant'Alessandro si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 modificato dal D.P.R. 13.06.2023 n. 81 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici del comune di Albano Sant'Alessandro approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 13 del 05/05/2021.

2. In particolare il comune di Albano Sant'Alessandro assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. Il comune di Albano Sant'Alessandro è obbligato a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

### **Art. 5. Violazione del patto d'integrità**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, la violazione da parte dell'aggiudicatario di uno o più degli impegni previsti dall'articolo 3, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata:

- a) la risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
- b) l'escussione e incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona



## COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

- esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- c) la responsabilità per danno arrecato al comune nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
  - d) l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal comune per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione comunale in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
  - e) la segnalazione del fatto all'autorità nazionale anticorruzione e alle competenti autorità.

### **Art. 6. Efficacia del patto d'integrità**

1. Il patto d'integrità e le sanzioni applicabili restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.
2. Ogni controversia relativa all'interpretazione e esecuzione del presente patto d'integrità fra comune e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta all'autorità giudiziaria competente.